



Comune di Zevio

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE CONTROLLO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

approvato con delibera di C.C. n. 129 del 29.11.2012
e modificato con delibera di C.C. n. 51 del 02.07.2013

IN VIGORE DAL 10.08.2013

INDICE

DEFINIZIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - APPLICAZIONE DEI LIMITI

ART. 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA PER ATTIVITA' ESISTENTI

ART. 4 - PRESCRIZIONI PER L'OTTENIMENTO DI PERMESSI DI COSTRUIRE
E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO E PER LA REALIZZAZIONE DI
PARTICOLARI TIPOLOGIE D'INSEDIAMENTO

- Impianti a ciclo produttivo continuo

ART. 5 - TECNICHE DI RILEVAMENTO

ART. 6 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DI ELEMENTI DIVISORI E/O DI
FACCIATA

ART. 7 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN CASO DI ACCERTAMENTO DI
NON CONFORMITÀ

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART.8 - DEFINIZIONI

SEZIONE 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

ART.10 - ORARI

ART.11 - LIMITI MASSIMI

ART. 12 - EMERGENZE

ART. 13 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

SEZIONE 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE
POPOLARI ED ASSIMILABILI

ART. 14 - DEFINIZIONI

ART. 15 - LOCALIZZAZIONE

ART. 16 - LIMITI ED ORARI

ART. 17 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

TITOLO III

DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE E/O ESERCIZI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO MUSICALE E/O DANZANTE ANCHE A SCOPO LUDICO E/O DIDATTICO, ALLO SPETTACOLO E ALLA RICREAZIONE E/O AL TEMPO LIBERO NON TEMPORANEI NONCHÉ TUTTI GLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DOVE LA MUSICA EMESSA DAGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI E/O DA STRUMENTI MUSICALI ACUSTICI SIA MOTIVO DI INTRATTENIMENTO

ART. 18 - LIMITI AI NUOVI INSEDIAMENTI

ART. 19 - ATTIVITÀ ESISTENTI

ART. 20 - AUTORIZZAZIONI

ART. 21 - ATTIVITÀ TECNICA DI CONTROLLO E VIGILANZA

ART. 22 - LIMITI ED ORARI

ART. 23 - DEROGHE

ART. 24 - PLATEATICO

ART. 25 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 26 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI PLATEATICI

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ NOTORIAMENTE RUMOROSE E SVOLTE ALL'APERTO

ART. 27 - MACCHINARI DA GIARDINO

ART. 28 - ALTOPARLANTI

ART. 29 - CANNONCINI ANTISTORNO

ART. 30 - RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

TITOLO V

RUMORE INDOTTO DA ATTIVITA' INTERNE AD ABITAZIONI PRIVATE

ART. 31 - USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI O
ASSIMILABILI

ART. 32 - IMPIANTI TECNICI

TITOLO VI

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

ART. 33 - DIVIETI

ART. 34 - ORARI

ART. 35 - DEROGHE

ART. 36 - PRESCRIZIONI

ART. 37 - USO SUONE DI CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE

TITOLO VII

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - ACCERTAMENTI

ART. 39 - MISURAZIONI E CONTROLLI

ART. 40 - SANZIONI

ART. 41 - ABROGAZIONI ED INTEGRAZIONI

ART. 42 - NORMA TRANSITORIA FINALE

ALLEGATI

- **1. CANTIERI EDILI**
- **2. CANTIERI STRADALI**
- **3. FAC SIMILE DOMANDA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA**
- **4. COMUNICAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE
TEMPORANEO**
- **5. RICHIESTA PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE IN LUOGO
PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ASSIMILABILI**

DEFINIZIONI

Per l'applicazione del regolamento valgono le seguenti definizioni:

- Ai fini dell'applicabilità del presente regolamento per nuove attività s'intendono quelle intraprese dopo la data di adozione del presente regolamento. Sono considerate nuove attività le strutture edilizie e/o le attività in esse svolte che pur esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento richiedano e/o subiscano modificazioni, ampliamenti, cambi d'uso, ed ogni altra situazione e/o cambiamento diverso da quello esistente che non comportino "peggioramenti" riguardo al rumore emesso ed immesso.
- Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambiente stessi.
- Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta valido il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

- Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti non comprese nel punto precedente.
- Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.
- Impianto a ciclo produttivo continuo:
 - a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 - b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattrore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.
- Fasce di transizione: i confini tra zone appartenenti a classi acustiche diverse i cui limiti differiscono per più di 5 dB(A) vengono separate da fasce di transizione (cfr tavole del Piano di Classificazione acustica) in cui valgono i limiti di zona di classe intermedia, nonché i valori differenziali.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1. – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina e regola tutte le azioni di competenza comunale in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26.10.1995, n. 447 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997.

art. 2. – Applicazione dei limiti

In applicazione del D.P.C.M. 14.11.1997 ad ogni classe acustica, in cui è suddiviso il territorio comunale, sono definiti i valori limite d'emissione, immissione, di attenzione e di qualità, distinti per il periodo diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno	notturno
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tab.1 - Valori d'emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno	notturno
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori d'immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno	notturno
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 3 - Valori di qualità

art. 3. – Disciplina transitoria per attività esistenti

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatte salvo le infrastrutture che sono e saranno disciplinate da normativa specifica.

Ogni titolare di qualsiasi attività che possa per sua natura e/o tipologia determinare emissione di rumore verso l'esterno dovrà verificare il rispetto o meno delle sue emissioni ai limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 secondo la zona ove queste sono insediate e/o dove risultino insediati i vari ricettori sensibili, se presenti.

Quanto sopra dovrà essere attuato entro 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del presente regolamento.

In caso di superamento dei limiti di classe acustica le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico così come previsto dall'articolo 15 della Legge n. 447/1995.

art. 4. – Prescrizioni per l'ottenimento di permessi di costruire e autorizzazioni all'esercizio e per la realizzazione di particolari tipologie d'insediamento

Le richieste di permesso di costruire, o atti equipollenti, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttiva, industriale ed artigianale, sportiva, ricreativa e di servizi commerciali anche polifunzionali, nonché le domande di

autorizzazione all'esercizio di attività produttive e/o commerciali devono contenere una DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO (DPIA) redatta secondo le modalità indicate nella Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto n. 3 del 29.01.2008.

La procedura di insediamento per attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o per gli impianti a ciclo produttivo continuo ed industriali, artigianali, commerciali e di servizi è subordinata all'attività di controllo e vigilanza, oltre che alla procedura indicata al presente articolo 4.

I titolari dell'attività insediate e/o i proprietari degli immobili, qualora diversi dai conduttori dell'attività, dovranno garantire che le sorgenti specifiche e/o l'attività nel suo complesso non determinino situazioni di degrado acustico nella zona dove questi sussistono con superamento nei valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Tale garanzia dovrà essere dettagliata attraverso documentazione tecnica di impatto acustico redatta secondo le linee guida dell'A.R.P.A.V., a firma del proprietario dell'immobile e del conduttore dell'attività e del tecnico competente, redattore dello studio, iscritto agli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all'articolo 2 della Legge n. 447/1995.

Dovranno essere garantiti il rispetto dei limiti di zona per il rumore immesso, emesso e differenziale, fatto salvo per gli insediamenti in zone di classe VI, nonché indicati i valori di clima acustico che si verranno a misurare post insediamento. La documentazione DPIA dovrà essere corredata da planimetria in scala 1÷2000, nella quale si dovrà riportare la rappresentazione grafica del clima acustico "modificato" tramite curve di isolivello e qualora questo risultasse inalterato dovrà essere specificatamente dichiarato nella documentazione tecnica di valutazione.

È comunque fatto obbligo di produrre una VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- nuovi insediamenti urbani prossimi a:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285,
 - discoteche,
 - somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi,
 - impianti sportivi e ricreativi,
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia,
 - ogni altra attività che possa determinare emissioni di rumore rilevanti e in grado di modificare lo “status quo” acustico.

Resta inteso che dovrà comunque essere ripresentata la documentazione di previsione impatto acustico di cui al presente regolamento, prima di ogni modifica sostanziale, sia alla struttura edilizia e/o all'attività e/o agli impianti, tali da poter determinare variazione significativa in aumento dell'inquinamento acustico e comunque fattori acustici che, per loro natura, possano determinare variazione al clima acustico della zona.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso e ogni altra variazione sostanziale alle strutture, impianti, attrezzature, lay-out, ecc., che possa determinare modificazione al rumore prodotto ed emesso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o subentro o di nuova autorizzazione di esercizio non corrisponda e non necessiti la presentazione di domanda di permesso di costruire o atti equipollenti, la documentazione di previsione impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione comunale.

Qualora le modifiche e/o il cambio di titolarità dell'attività e/o degli impianti che a parere del soggetto richiedente non comportino variazioni al rumore emesso ed immesso, si potrà presentare copia della volturazione della documentazione d'impatto acustico, relativa alle attività svolte precedentemente, presentando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesti che dal subentro/variazione non verranno effettuate modifiche alcune che possano determinare un aumento della rumorosità.

L'eventuale presentazione di qualsiasi Dichiarazione di inizio attività / Segnalazione certificata di inizio dovrà contenere specifico richiamo che la modifica oggetto della dichiarazione medesima non comporterà modifiche sostanziali all'impatto acustico e/o riguardo ai requisiti acustici delle partizioni divisorie, o viceversa dovrà essere corredata da quanto prescritto dagli articoli 4 e 6.

La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione previsionale di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni date dagli uffici preposti sarà condizione vincolante per il rilascio del certificato di agibilità della struttura e/o della autorizzazione di esercizio. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22.04.1994, n 425, il proprietario dell'immobile e/o conduttore dell'attività allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla DPIA e di quelli eventualmente prescritti dagli uffici preposti al controllo. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal conduttore delle attività, dal proprietario dell'immobile e dal tecnico competente, di cui alla Legge n. 447/1995, iscritto negli elenchi regionali.

Qualora il locale da adibirsi alle attività di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e/o per gli impianti a ciclo produttivo continuo ed industriali, artigianali, commerciali e di servizi sia posizionato ad un piano superiore e/o adiacente ad altre unità immobiliari di diverso uso con parti comuni, l'isolamento acustico apparente tra le due unità immobiliari dovrà essere testato così come previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.

La descrizione delle caratteristiche costruttive delle partizioni edilizie divisorie sia orizzontali che verticali e la loro verifica analitica ai fini della conformità teorica del livello di isolamento acustico, quando previsto, dovranno essere presentate dal richiedente con apposita relazione tecnica firmata dal direttore dei lavori e/o da tecnico competente, iscritto negli elenchi regionali, appositamente incaricato all'atto della richiesta di permesso di costruire e/o atti equipollenti e/o di rilascio autorizzazione e comunque unitamente alla documentazione di previsione impatto acustico.

Tale relazione dovrà comprendere anche idonee indicazioni tecniche, relative anche alla possibile propagazione del rumore per via strutturale e conseguenti interventi di limitazione attuati nelle strutture edilizie medesime.

La verifica strumentale dell'isolamento acustico potrà anche essere disposta dall'Amministrazione Comunale e fatta effettuare a personale tecnico specializzato dell'A.R.P.A.V. o da Organismo Terzo privato, incaricato dall'Amministrazione Comunale, di provata competenza e specializzazione, in possesso della strumentazione e della competenza necessaria. I rapporti di tale organismo dovranno essere firmati da tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali abilitato ai sensi della Legge n. 447/1995.

Tale organismo non potrà svolgere attività di consulenza e assistenza in materia di acustica ambientale su tutto il territorio comunale per tutta la vigenza dell'incarico medesimo.

Qualora le caratteristiche tipologico-costruttive del locale e/o dell'attività da svolgersi siano tali da presumere una conformità sostanziale al rispetto dei limiti di legge e differenziali, l'Amministrazione Comunale, su specifica istanza presentata dal proprietario dell'immobile e del soggetto conduttore, potrà derogare la procedura di cui sopra prevista; in questo caso il titolare della licenza e/o autorizzazione e/o il presidente del circolo privato, associazione e comunque il legale rappresentante dell'attività, sotto la propria responsabilità dichiarerà tramite atto sostitutivo di notorietà che il rumore emesso e immesso verso l'esterno e verso i terzi non eccede i limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, con particolare riguardo ai limiti differenziali notturni. Copia vidimata dall'Amministrazione comunale dovrà essere tenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza come parte integrante della documentazione obbligatoria amministrativa.

L'accertamento tecnico strumentale dovrà essere effettuato prima dell'inizio della messa a regime dell'attività e con possibilità di interruzione per il controllo del limite differenziale dove applicabile e tecnicamente possibile.

Impianti a ciclo produttivo continuo

La medesima procedura dovrà essere seguita per il rilascio di agibilità e/o permessi di costruire o atti equipollenti per gli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al D.M. 11.12.1996, per i quali l'accertamento delle conformità ai limiti di zona e differenziali sarà condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'attivazione ed esercizio, così come stabilito dall'articolo 3, comma 2, del D.M. 11.12.1996.

La domanda di agibilità dovrà contenere anche la dichiarazione di messa a regime dell'impianto e dei periodi di possibile fermo impianto, tali da poter rendere possibile le prove per la verifica del limite di differenziale di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

La domanda di permessi di costruire o atti equipollenti per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 5 al presente regolamento.

art. 5. – Tecniche di rilevamento

Ogni titolare di attività e il proprietario delle aree e/o dell'immobile, dove questo è insediato, dovrà far verificare il livello di rumore immesso ed emesso, nonché quelli differenziali e attestarne la corrispondenza ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 riferiti alla classe di territorio corrispondente di insediamento sia della propria attività (rumore emesso) che dei recettori sensibili più esposti presenti (rumore immesso).

La documentazione tecnica probatoria, redatta secondo quanto stabilito dal D.M. 16.03.1998 e dal presente regolamento, dovrà essere tenuta presso ogni sede di impianto e/o attività. La stessa dovrà essere firmata dal proprietario dell'immobile e/o dell'area, dove esistono gli impianti e dal titolare dell'attività che gestisce gli impianti e dal tecnico competente.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e/o dalle normative tecniche di riferimento nazionali (UNI) o internazionali (ISO, EN).

art. 6. – Requisiti acustici passivi di elementi divisorii e/o di facciata

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici devono essere conformi a quanto indicato nel D.P.C.M. 05.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

La realizzazione di ogni edificio e/o la ristrutturazione, ampliamento o comunque ogni intervento edilizio su edifici esistenti, che determini la realizzazione e/o modifica anche di singole unità partizioni divisorie orizzontali,

verticali e/o di facciata, anche qualora trattasi di cambio di destinazione d'uso, dovrà essere conforme al D.P.C.M. 05.12.1997 riguardo ai requisiti acustici passivi di dette partizioni divisorie.

Altresì al fine di tutelare le abitazioni sottostanti dal fenomeno del rumore trasmesso per via solida, le palestre, le sale da ballo, i bar, gli esercizi di somministrazione in genere e ogni altro esercizio o attività che per sua natura può determinare disturbo da rumore impattivo, oltre a quanto sopra dovrà essere garantito l'isolamento del rumore da calpestio in linea con il D.M. 05.12.1997 (valore per uffici pari a $L_{n,w} = 55$ - ridotto di 6 dB = 49 dB).

All'atto della richiesta del certificato di agibilità dovrà essere dichiarata, a cura del proprietario e a firma del direttore dei lavori e/o tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n. 447/1995, la rispondenza delle componenti edilizie ai fini dell'isolamento acustico, in rispetto a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.1997 e attestata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare prove strumentali, qualora lo ritenga necessario che dovranno riguardare almeno 3 (tre) componenti edilizie divisorie delle varie unità immobiliari di cui una orizzontale, una verticale e una di facciata. Qualora l'intervento sia inerente ad un complesso edilizio con oltre 10 (dieci) unità immobiliari le componenti divisorie edilizie testate devono essere almeno 9 (nove) e divise per piano.

Ogni esclusione di prove su elementi di divisione è a discrezione del proprietario e dei tecnici coinvolti che comunque assicurano la conformità di tutte le partizioni divisorie presenti.

La destinazione edilizia dei locali commerciali adibiti a esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande o circolo privato, ricreativo, sala da ballo e/o strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, circoli privati, associazioni culturali e sportive, palestre e similari, ecc., in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di modifiche, dovrà essere dichiarata all'atto della

domanda di permesso di costruire e/o atti equipollenti e comunque prima della richiesta del certificato di agibilità.

Il certificato di agibilità qualora rilasciato per locali da adibirsi alle strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, circoli privati, associazioni culturali e sportive, palestre e similari, ecc., dovrà richiamare tale specifica destinazione d'uso e il rilascio potrà perfezionarsi solo ad avvenuto accertamento dei requisiti acustici della partizione divisoria edilizia e di facciata effettuata come sopra descritto con esito "favorevole". In caso di ampliamenti, cambi d'uso e/o qualsiasi modificazione che possa determinare "peggioramenti" rispetto al rumore emesso ed immesso, si dovrà presentare documentazione di impatto acustico, fatto salvo che le modifiche strutturali e l'uso siano tali da richiedere altresì il rilascio di un nuovo certificato di agibilità specifico per l'attività in specie.

I certificati di agibilità all'uso commerciale generico devono contenere specifica esclusione circa l'espletamento di attività, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, circoli privati, associazioni culturali e sportive, palestre e similari, ecc., sia che queste possano essere svolte al chiuso che all'aperto, salvo non venga prodotta la documentazione tecnica prevista nel presente regolamento per la tipologia di attività con maggior impatto acustico e siano state adottate le misure infrastrutturali per l'abbattimento delle emissioni sonore entro i limiti di zona come prescritte dalla normativa vigente. In tal caso dovrà essere richiesto e rilasciato nuovo certificato di agibilità "specifico" per l'attività da svolgersi.

art. 7. – Procedure amministrative in caso di accertamento di non conformità

In caso di accertato superamento dei limiti di zona e/o di inidoneità o non conformità dei requisiti acustici passivi di partizione di cui al D.P.C.M.

05.12.1997, fatte salve le sanzioni di carattere penale o amministrativo, si procederà con conseguenti provvedimenti e dovranno essere intraprese le seguenti azioni tecnico-amministrative:

- verificare la fedeltà della documentazione inoltrata,
- prescrivere interventi di limitazione e/o di adeguamento del rumore entro un certo termine legato alla complessità dei lavori degli interventi di bonifica,
- fissare limitazioni di orari e/o di giornate per l'attivazione impianti,
- cessazione dell'attività nelle more della bonifica acustica qualora risultasse pregiudizievole per la salute pubblica e/o determinasse situazioni di grave nocimento alla popolazione. Tale condizione è applicabile anche nei casi di cui al titolo II e per tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, circoli privati, associazioni culturali e sportive, palestre e similari, ecc., anche in caso di recidiva riguardo al mancato rispetto dei limiti previsti da parte del soggetto titolare di qualsiasi attività trattasi.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art. 8. – Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 9. – Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale con particolare attenzione al Decreto Legislativo 04.09.2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Tali interventi dovranno essere attuati e dimostrati dal titolare dell'attività.

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'articolo 3, comma , lettera g), della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 10. – Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, in prossimità o all'interno delle zone dove sono presenti civili abitazioni, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona è

consentita secondo deroghe che dovrebbero essere dettagliatamente motivate, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
- b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

art. 11. – Limiti massimi

Oltre a quanto previsto dal D.P.C.M. 14.11.1997 il limite assoluto di pressione sonora diurno da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività temporanee. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dBA a finestre chiuse ammissibile all'interno dell'ambiente abitativo maggiormente disturbato.

Eventuali limiti notturni verranno stabiliti se necessario.

art. 12. – Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il motivato ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è sempre concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 13. – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati

nei relativi permessi di costruire e/o atti equipollenti od autorizzazioni e licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Funzionario Dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.

Il Funzionario Dirigente responsabile, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

Per le attività rumorose, che tecnicamente non sono suscettibili di interruzione, i limiti d'orario, indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), possono essere derogate dal Sindaco su motivata richiesta del responsabile del cantiere.

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

art. 14. – Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le

serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso esercizi di somministrazione solo se a supporto dell'attività principale autorizzata e qualora non superino

↑ un numero massimo di 12 giornate nell'arco di un anno solare per le attività ricadenti nel Piano di zonizzazione acustica nelle classi I, II, e III in quanto considerate di tutela acustica o densamente abitate;

↑ un numero massimo di 30 giornate nell'arco di un anno solare per le attività ricadenti nel Piano di zonizzazione acustica nelle classi IIIA, IV e V.

E' possibile aumentare di ulteriori giornate nell'arco di un anno solare l'attività di diffusione musicale nel periodo di svolgimento delle sagre patronali di Zevio capoluogo e delle frazioni di Bosco, Campagnola, Perzacco, Santa Maria e Volon, facoltà da esercitare esclusivamente entro i termini di durata della manifestazione determinati di volta in volta dagli organizzatori e per le attività localizzate nel capoluogo o nella frazione interessata dalla sagra patronale.

art. 15. – Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'articolo 14, ad esclusione di quelle svolte presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, potranno essere ubicate sia nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 447/1995 individuate nella Zonizzazione adottata dal Comune, sia in aree diverse da quelle individuate nel piano di classificazione acustico approvato dal Comune previa presentazione della documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 5 al presente regolamento.

Le attività di cui all'articolo 14 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

art. 16. – Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'articolo 14 aventi una durata non superiore a 3 giorni consecutivi, anche attraverso attività musicali prodotte da impianti di amplificazione di potenza complessivamente erogata inferiore a 300 watt, sono consentite fino alle ore 24.00.

Le manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'articolo 14 che abbiano una potenza di amplificazione complessivamente erogata uguale o superiore a 300 watt, o che superano i limiti di immissione e di emissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, dovranno essere autorizzate previa domanda da presentarsi al Sindaco almeno 30 giorni prima della data della prevista manifestazione. Andrà prevista l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a limitare o controllare l'intensità sonora anche mediante taratura degli impianti e/o installazione di idoneo sistema di controllo e/o registrazione, in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori. L'attività di riproduzione musicale sarà concessa non oltre le ore 24.00.

Durante i concerti di rilevanza nazionale e comunque qualora gli impianti di amplificazione superino il valore massimo di amplificazione di 7000 Watt, le emissioni sonore dovranno essere monitorate e certificate da un tecnico competente in acustica che provvederà a redigere apposita valutazione previsionale ed a garantire il rispetto dei limiti indicati durante l'evento e il collaudo delle emissioni stesse.

L'attività di riproduzione musicale sarà concessa di norma non oltre le ore 24.00; eventuali prolungamenti di orario, comunque non oltre le ore 02.00, potranno essere richiesti motivandone le necessità e gli accorgimenti necessari a limitare ulteriormente il livello di potenza acustica in relazione alla distanza dai soggetti ricettori.

Oltre alle limitazioni di cui sopra, non dovranno essere comunque superati:

- i livelli di pressione sonora con i valori di Leq di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico,

- i valori limite di immissione di 65 dB(A) fino alle ore 24.00 misurati in facciata alle abitazioni più prossime alle manifestazioni; oltre tale orario potranno essere imposte ulteriori prescrizioni atte a ridurre l'impatto acustico.

I suddetti limiti non si applicano ai concerti di rilevanza nazionale.

Tali limiti dovranno essere rispettati considerando l'intero complesso delle attrazioni normalmente funzionanti e con gli impianti elettroacustici attivi.

art. 17. – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività di cui al comma 1 dell'articolo 14 del presente regolamento deve essere comunicato al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 al presente regolamento, in caso di rispetto dei limiti di potenza complessiva erogata.

Lo svolgimento delle altre attività temporanee, di cui agli articoli 14 e 16, qualora vi sia il superamento della potenza limite erogata, dovrà essere oggetto di istanza rivolta al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5 al presente Regolamento.

Sono fatte salve le altre autorizzazioni, licenze o atti equipollenti richiesti dalla legislazione al tempo vigente.

TITOLO III

DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE E/O ESERCIZI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO MUSICALE E/O DANZANTE ANCHE A SCOPO LUDICO E/O DIDATTICO, ALLO SPETTACOLO E ALLA RICREZIONE E/O AL TEMPO LIBERO NON TEMPORANEI NONCHÉ TUTTI GLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DOVE LA MUSICA EMESSA DAGLI IMPIANTI ELETTRACUSTICI E/O DA STRUMENTI MUSICALI ACUSTICI SIA MOTIVO DI INTRATTENIMENTO

art. 18. – Limiti ai nuovi insediamenti

Nelle zone che, secondo la classificazione acustica comunale, rientrano nelle classi di destinazione I, II, III e IV delle tabelle di cui all'articolo 2 del presente regolamento, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni o atti equipollenti di seguito riportati:

1. esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
2. esercizio stabile di attività di discoteche, sale da ballo e similari,
3. sale da gioco,
4. sale di registrazione,
5. cinema e/o teatri multisala,
6. circoli ricreativi che svolgono attività ricompresa ai punti precedenti.

I nuovi insediamenti che intendessero esercitare le attività di cui sopra potranno essere esclusivamente localizzati nelle zone produttive o con specifiche destinazioni così individuate dallo strumento urbanistici vigente.

L'esclusione di cui sopra non si applica alle attività quali cinema e/o teatri monosala, piscine, palestre e campi sportivi sia pubbliche che private che intendessero insediarsi, a condizione che queste non esercitino oltre le ore 23.00. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate previa dimostrazione

tecnica che l'impatto acustico derivante dalle stesse sia compatibile e in linea con i limiti applicabili nelle zona interessata all'insediamento.

art. 19. – Attività esistenti

Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, disco pub, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della tutela dei cittadini dai rumori molesti, dovranno verificare, entro e non oltre giorni 180 (centottanta) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la loro conformità circa il rispetto dei limiti di zona e/o differenziali e se necessario presentare un piano di adeguamento che individui tutte le azioni necessarie da effettuare nell'arco di 24 mesi al massimo, per contenere il livello di rumore nei limiti di cui al presente regolamento e dalla legge vigente. È fatto obbligo inviare all'Amministrazione Comunale certificazione redatta con le modalità e gli effetti degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sull'avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo effettuato da tecnico competente in acustica. L'Amministrazione Comunale, comunque, qualora se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, potrà imporre, con provvedimento motivato, ogni intervento tecnico organizzativo e procedurale atto a limitare il rumore emesso ed immesso entro il limite dell'accettabilità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 nonché effettuare tutti i controlli e verifiche ritenuti necessari per l'accertamento tecnico dei fatti.

La disposizione del precedente comma 1 si applica altresì agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, ai circoli privati, alle associazioni culturali e sportive, alle palestre e similari che utilizzino stabilmente impianti di emissione sonora ovvero esercitano in modo non temporaneo attività rumorose.

art. 20. – Autorizzazioni

La domanda di permesso di costruire e/o atti equipollenti per le strutture di cui al presente titolo destinate ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, piano bar, nightclub, lap-dance, teatri, cinema, sale di registrazione e/o prove, palestre, piscine, circoli ricreativi che esercitano attività

di cui all'articolo 18, comma 1, discoteche, karaoke, esibizioni di musica dal vivo, rappresentazioni musicali, ecc., deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 5 al presente regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso e ogni altra variazione sostanziale alle strutture, impianti, attrezzature, lay-out, ecc., che possa determinare modificazione al rumore prodotto ed emesso (vedi articolo 4).

Qualora ad una richiesta di volturazione o subentro o di nuova autorizzazione di esercizio non corrisponda e non necessiti la presentazione di domanda di permesso di costruire e/o atti equipollenti, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione.

Qualora le modifiche e/o il cambio di gestione dell'attività a parere del soggetto richiedente non comportino variazioni al rumore emesso ed immesso, questi potrà presentare copia della volturazione di impatto acustico, relativa alle attività svolte precedentemente, presentando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale si attesti che dal subentro/variazione non verranno effettuate modifiche alcune che possano determinare un aumento della rumorosità.

L'eventuale presentazione di qualsiasi Dichiarazione di inizio attività / Segnalazione certificata di inizio attività dovrà contenere specifico richiamo che la modifica oggetto della dichiarazione medesima, non comporterà modifiche sostanziali all'impatto acustico e/o riguardo ai requisiti acustici delle partizioni divisorie, o viceversa dovrà essere corredata da quanto prescritto dagli articoli 4 e 6.

La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione previsionale di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni date dagli uffici preposti sarà condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e/o della autorizzazione di esercizio. Alla documentazione già richiesta ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n 425/1994, il proprietario dell'immobile e/o conduttore dell'attività allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Documentazione previsionale di Impatto Acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli uffici preposti al controllo. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal conduttore delle attività, dal proprietario dell'immobile e dal tecnico competente di cui alla Legge n. 447/1995 iscritto negli elenchi regionali.

Qualora il locale da adibirsi alle attività di cui sopra sia posizionato ad un piano superiore e/o adiacente ad altre unità immobiliari di diverso uso con parti comuni, la verifica strumentale dei requisiti acustici passivi delle partizioni dovrà essere effettuata a cura del proprietario e a firma del direttore dei lavori e/o tecnico competente e verrà attuata verificando l'isolamento acustico apparente tra le due unità immobiliari che dovrà essere almeno pari a 55 dB R_w (valore per residenze del D.P.C.M. 05.12.1997 + 5 db), qualora il locale sia aperto fino alle ore 22.00, a 65 dB R_w (D.P.C.M. 05.12.1997 + 15 db), qualora l'apertura sia protratta fino alle 24.00, a 70 dB R_w e (D.P.C.M. 05.12.1997 + 20 db) qualora l'apertura sia concessa fino alle ore 02.00. L'isolamento acustico di facciata $D_{2m,nt,w}$ dovrà essere almeno pari a 50 dB (valore per edifici sensibili del D.P.C.M. 05.12.1997 + 5 db), qualora il locale sia aperto fino alle ore 22.00, $D_{2m,nt,w}$ a 60 dB (D.P.C.M. 05.12.1997 + 15 db), qualora l'apertura sia protratta fino alle 24.00, e $D_{2m,nt,w}$ a 65 dB (D.P.C.M. 05.12.1997 + 20 db) qualora l'apertura sia concessa fino alle ore 02.00. Resta giudizio dell'Amministrazione Comunale prescrivere livelli più restrittivi da quelli sopra riportati, qualora le situazioni tecnico-acustiche e la distanza dei recettori sensibili lo richiedano, nonché effettuare eventuali prove strumentali con onere a carico del richiedente, qualora lo ritenga necessario.

La descrizione delle caratteristiche costruttive delle partizioni edilizie divisorie sia orizzontali che verticali e la loro verifica analitica ai fini della conformità teorica del livello di isolamento acustico richiesto dovranno essere presentate dal richiedente con apposita relazione tecnica firmata dal direttore dei lavori e/o

da tecnico competente, iscritto negli elenchi regionali, appositamente incaricato all'atto della richiesta di permesso di costruire e/o atti equipollenti e comunque unitamente alla documentazione di impatto acustico.

Tale relazione dovrà comprendere anche idonee indicazioni tecniche, relative anche alla possibile propagazione del rumore per via strutturale e conseguenti interventi di limitazione attuati nelle strutture edilizie medesime.

La verifica strumentale dell'isolamento acustico potrà anche essere disposta dall'Amministrazione Comunale e fatta effettuare a personale tecnico specializzato dell'A.R.P.A.V. o da Organismo Terzo privato, incaricato dall'Amministrazione Comunale, di provata competenza e specializzazione, in possesso della strumentazione e della competenza necessaria. I rapporti di tale organismo dovranno essere firmati da tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali abilitato ai sensi della Legge n. 447/1995.

Tale organismo non potrà svolgere attività di consulenza e assistenza in materia di acustica ambientale in tutto il territorio comunale per tutta la vigenza dell'incarico medesimo.

art. 21. – Attività tecnica di controllo e vigilanza

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulle attività rumorose anche tramite verifiche strumentali. Queste saranno effettuate attraverso accertamenti e controlli amministrativi e tecnici del personale di vigilanza comunale appositamente formate e addestrate e/o dall'A.R.P.A.V. e/o dagli organismi in precedenza specificati.

Le verifiche strumentali saranno comunque effettuate sotto la responsabilità tecnica di tecnico abilitato ai sensi della Legge n. 447/95 debitamente iscritto negli appositi elenchi regionali ed alla presenza di almeno un addetto alla vigilanza dell'Amministrazione Comunale.

I tecnici incaricati indicheranno, unitamente alle risultanze delle misurazioni effettuate, anche le eventuali osservazioni e/o interventi possibili e/o attuabili per il miglioramento della situazione accertata.

Le spese dei controlli e verifiche saranno così determinati e ripartiti:

- 1) nessun onere a carico del soggetto controllato in caso di controlli casuali effettuati nella normale attività di vigilanza;
- 2) il soggetto reo del superamento dei limiti sarà tenuto oltre che al pagamento dei costi di accertamento, anche al pagamento delle spese aggiuntive e delle relative sanzioni amministrative;
- 3) il soggetto richiedente accertamenti strumentali in sede di rilascio di autorizzazioni amministrative è tenuto al pagamento anticipato delle spese;
- 4) il soggetto richiedente verifiche strumentali sul rumore emesso, immesso, differenziale e verifiche requisiti acustici passivi a seguito di autorizzazioni in deroga, è tenuto al pagamento anticipato delle spese.

Le tariffe per svolgere le prestazioni effettuate saranno in conformità con le fatture per i servizi effettuati con aggiunta maggiorazione del 30% per spese accessorie d'istruttoria.

art. 22. – Limiti e orari

Potrà essere autorizzato:

- a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora o l'effettuazione di spettacoli, all'interno del locale, fino alle ore 24.00, per gli esercizi nei quali l'attività di intrattenimento musicale non è prevalente;
- b) nel caso di esercizi quali discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture e/o esercizi destinati all'intrattenimento musicale e/o danzante, allo spettacolo, "piano bar", "disco pub", e quindi con attività musicale o di intrattenimento preminente e non accessoria, l'autorizzazione può essere rilasciata fino alle ore 03.00 di tutti i giorni della settimana previa verifica con le medesime modalità dell'adozione di quanto all'articolo 20.

art. 23. – Deroghe

I gestori degli esercizi, indicati al punto a) del precedente articolo 22, potranno richiedere estensioni d'orario fino alle ore 02.00 per le attività svolte all'interno del locale solo se il livello di isolamento acustico delle partizioni divisorie orizzontali, verticali e di facciata è conforme a quanto indicato al capitolo precedente. Tali requisiti andranno attestati tramite presentazione di dichiarazione firmata dal proprietario dell'immobile e del gestore dell'attività e da tecnico competente e verificati con le procedure di cui agli articoli precedenti. Fatto salvo quanto prescritto nel presente regolamento, gli interventi di limitazione dell'inquinamento acustico dovranno essere dettagliati in apposito elaborato tecnico progettuale a firma di tecnico competente in acustica ambientale di cui all'articolo 2 della Legge n. 447/1995, ed essere realizzati prima del rilascio dell'autorizzazione al prolungamento dell'orario.

Le deroghe possono essere concesse per un periodo breve di un mese al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele. Successivamente la deroga potrà essere concessa a termine per un periodo non superiore a quattro mesi su richiesta dell'interessato.

Sono considerate sempre derogate, e quindi ammesse, le attività promosse da Enti pubblici, da altri soggetti non aventi finalità di lucro e/o da gruppi o associazioni la cui attività specifica ottenga il patrocinio del Comune di Zevio, (quali Fiere, Sagre patronali, manifestazioni teatrali, canore, ecc.) che dovranno attenersi esclusivamente alle indicazioni contenute nei titoli autorizzativi.

art. 24. – Plateatico

I titolari che volessero utilizzare le aree esterne, sia pubbliche in concessione o private, come pertinenza alle superfici interne dei locali, da adibirsi a discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture e/o esercizi destinati all'intrattenimento musicale e/o danzante anche a scopo ludico e/o didattico, allo spettacolo e alla ricreazione, ovvero utilizzare sistemi di diffusione sonora o effettuare spettacoli come attività anche non prevalente alla somministrazione, devono presentare relazione previsionale d'impatto acustico a firma di tecnico competente iscritto agli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica

ambientale di cui all'articolo 2 della Legge n. 447/1995 contestualmente con la richiesta di autorizzazioni amministrative.

Nel caso di utilizzo delle aree esterne, sia pubbliche in concessione o private, come pertinenza alle superfici interne dei locali per la sola somministrazione di alimenti e bevande non è richiesta la relazione previsionale d'impatto acustico.

L'utilizzo del plateatico potrà essere consentito non oltre le ore 24.00. Resta comunque l'obbligo di rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Eventuale prolungamento d'orario oltre le ore 24.00, sia per le attività di cui al comma 1 sia per quelle di cui al comma 2, sarà subordinato a specifica autorizzazione previa relazione previsionale d'impatto acustico e messa in atto di misure suppletive di limitazione del rumore emesso, dando atto che il limite massimo sono le ore 01.00 nei giorni infrasettimanali e nel giorno di domenica e le ore 02.00 nei giorni di venerdì e sabato. Gli interventi di limitazione dell'inquinamento acustico dovranno essere dettagliati in apposito elaborato tecnico progettuale a firma di tecnico competente in acustica ambientale di cui all'articolo 2 della Legge 447/1995, ed essere realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione al prolungamento dell'orario.

Quando tecnicamente possibile e fuori dall'orario di utilizzazione concesso, le zone adibite a plateatico dovranno essere precluse a terzi e dovrà essere vietata la permanenza di persone.

art. 25. – Revoca e sospensione delle autorizzazioni

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite e delle norme del presente regolamento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n.447/1995, il Funzionario Dirigente provvede:

- a) per le attività comprese nell'articolo 22, comma 1, lettera a) del presente regolamento, a diffidare il titolare dell'attività affinché rientri nei limiti imposti ed in caso di comportamento reiterato, a revocare la deroga di cui all'articolo 24 del presente regolamento;
- b) per le attività comprese nell'articolo 22, comma 1, lettera a) del presente regolamento, a diffidare il titolare dell'attività affinché rientri nei limiti imposti ed in caso di comportamento reiterato, a revocare la licenza

all'utilizzo di sistemi di diffusione sonora o all'effettuazione di spettacoli, ai sensi degli articolo 10 del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

- c) per le attività comprese nell'articolo 22, comma 1, lettera b) del presente regolamento, a sospendere la licenza e/o l'autorizzazione fin quando il proprietario dell'immobile ed il gestore non abbiano provveduto alla realizzazione di interventi di risanamento acustico ai sensi della normativa al tempo vigente;
- d) per le attività comprese nell'articolo 22, comma 1, lettera b) del presente regolamento a revocare la licenza e/o l'autorizzazione qualora, successivamente agli interventi indicati al punto precedente, sia reiterata per più di una volta la violazione del presente regolamento;
- e) per le autorizzazioni comprese nel comma 1 dell'articolo 24, ad applicare le disposizioni di cui ai precedenti lettere c) e d) del presente articolo.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'articolo 650 del codice pubblici per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni d'igiene.

art. 26 – Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei plateatici

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite e delle norme del presente regolamento in seguito anche al solo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 447/1995, il Funzionario Dirigente provvede:

1. ad inibire mediante ordinanza l'utilizzo del plateatico, revocando l'autorizzazione e/o la concessione di occupazione e/o uso del suolo pubblico, con obbligo per il destinatario del provvedimento di liberare i luoghi entro un congruo termine;
2. ad inibire mediante ordinanza l'utilizzo del plateatico su suolo privato.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni d'igiene.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' NOTORIAMENTE RUMOROSE E SVOLTE ALL'APERTO

art. 27. – Macchinari da giardino

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- b) nei giorni festivi e il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 28. – Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 29. – Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze;
- fascia oraria: 07.30-13.00 e 15.00-19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00-15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti.

art. 30. – Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata entro 40 giorni prima, può essere concessa autorizzazione all'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane,
- b) particolari ricorrenze debitamente motivate.

La richiesta s'intende accolta se non vengono emessi provvedimenti entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

La domanda potrà essere cumulativa con quelle già previste ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S.

TITOLO V

RUMORE INDOTTO DA ATTIVITA' INTERNE AD ABITAZIONI PRIVATE

art. 31. – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori o assimilabili

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali - prove canore, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato e nel solo periodo diurno. In questo caso è applicabile il solo limite differenziale.

art. 32. – Impianti tecnici

Gli impianti tecnici e l'uso di impianti di climatizzazione, ventilazione e di macchinari nei garages, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse dovranno essere effettuati secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, causati da rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni. Si applicano, comunque, i limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, qualora la sorgente derivi da servizio pubblico (ad esempio se la sorgente considerata è un "impianto di condizionamento"), nonché quanto in merito previsto dal D.P.C.M. 05.12.1997.

In ambiente di vita, è prioritario sapere il periodo di riferimento e da che attività deriva la sorgente in quanto i limiti cambiano radicalmente e precisamente:

1. se la sorgente deriva da attività economiche, si applicano i limiti indicati negli articoli 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14.11.1997;
2. se la sorgente deriva da un servizio pubblico essenziale (cabina elettrica), se rispettato, si applica solo il limite d'immissione (D.M. 11.12.1996);

3. se la sorgente è ad uso di un'infrastruttura ferroviaria (per infrastruttura si intende l'insieme di stazioni, scali, parchi, piazzali, sottostazioni elettriche), entro i primi 100 m, per recettori diversi da scuole e ospedali si applicano i limiti (esterni) di 70 e 60 dB(A) rispettivamente nei periodi diurno e notturno. Qualora detti limiti non siano rispettati e non siano tecnicamente conseguibili, in base a valutazioni tecniche, economiche si applica solo il limite interno di 40 dB(A) di Leq nel periodo notturno (valore a centro stanza con finestre chiuse);
4. se la sorgente deriva da un'attività temporanea (cantiere), è possibile ottenere un'autorizzazione in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14.11.1997;
5. se la sorgente è un impianto fisso ad uso comune dell'edificio disturbato, non è applicabile alcuna tutela amministrativa ma solo civilistica.

TITOLO VI

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 33. – Divieti

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

art. 34. – Orari

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 06.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art. 35. – Deroghe

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente articolo 34 a condizione che venga presentata relazione tecnica, firmata da tecnico competente, in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 36. – Prescrizioni

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi

analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 37. – Uso di campane per cerimonie religiose

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore 07.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b) dalle ore 07.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

É comunque sempre vietato nel periodo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 durante il periodo estivo.

TITOLO VII

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 38. – Accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei fenomeni acustici negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati con le modalità di cui al titolo II del presente regolamento.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 01.03.1991, Legge n. 447/1995 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art.39. – Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite all'esterno ad almeno un metro da pareti riflettenti all'altezza in cui è posizionato il ricettore, in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve; la velocità del vento non deve essere superiore a 5m/s secondo quanto stabilito dal D.M. 16.03.1998. Le misure devono essere riferite alle emissioni da sorgente specifica senza perturbazioni estranee.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale e/o ad altro pubblico ufficiale con l'ausilio di organismi pubblici e/o privati, specializzati e in possesso delle competenze e abilitazioni necessarie.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale e/o del soggetto richiedente qualora trattasi di verifiche dei requisiti acustici degli edifici.

Le spese dei controlli e verifiche saranno così determinati e ripartiti:

1. nessun onere a carico del soggetto controllato in caso di controlli casuali effettuati nella normale attività di vigilanza;
2. soggetto richiedente accertamenti strumentali in sede di rilascio di concessioni autorizzazioni/amministrative è tenuto al pagamento anticipato delle spese;
3. soggetto richiedente verifiche strumentali sul rumore emesso, immesso, differenziale e verifiche requisiti acustici passivi a seguito di autorizzazioni in deroga, è tenuto al pagamento anticipato delle spese.

Le tariffe per svolgere le prestazioni effettuate saranno in conformità con le fatture per i servizi effettuati con aggiunta maggiorazione del 30% per spese accessorie d'istruttoria.

art. 40. – Sanzioni

L'inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della Legge n. 447/1995. Per l'inosservanza delle norme al presente regolamento verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € (venticinque/00) ad un massimo di 500,00 € (cinquecento/00), fatte salve le sanzioni accessorie e quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n. 447/1995.

L'obbligo di elevare le sanzioni amministrative è demandato al Corpo di Polizia Locale e/o ad altro pubblico ufficiale, mentre al Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici-Ecologia spetta l'obbligo di applicare le sanzioni accessorie.

Fatte salve le sanzioni accessorie previste per i casi specifici negli articoli precedenti del presente regolamento e dalle norme vigenti, per le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, esercizi della somministrazione in genere, circoli privati, associazioni culturali e sportive, palestre e similari, ecc., in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, nonché l'inottemperanza al

presente regolamento, può comportare la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene, nonché il corpo sanzionatorio così come previsto dalla normativa vigente.

art. 41. – Abrogazioni e integrazioni

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

Il regolamento edilizio comunale si intende integrato dal presente regolamento nelle parti relative alle procedure di rilascio dei permessi di costruire e/o atti equipollenti e autorizzazioni edilizie, per le Dichiarazioni di inizio attività / Segnalazioni certificate di inizio attività e per la richiesta e rilascio del certificato di agibilità.

art. 42. – Norma transitoria e finale

Entro 6 mesi dalla data di esecutività del presente regolamento dovranno essere adeguati i provvedimenti amministrativi conseguenti; in mancanza, gli stessi s'intenderanno decaduti.

Le norme edilizie ed urbanistiche attualmente vigenti con riferimento agli aspetti di pertinenza sono modificate ed emendate dal presente regolamento, dando atto che, in caso di contrasto, prevalgono le presenti disposizioni.

Allegati al Regolamento di Acustica

allegato 1 (cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi di costruire e nelle autorizzazioni edilizie

“L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all’interno delle zone dove sono presenti civili abitazioni, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell’ora solare e dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell’ora legale, nei limiti di rumore indicati all’articolo 10 del Regolamento Comunale per la Pianificazione Gestione Controllo delle Attività Rumorose.”

* * *

allegato 2
(cantieri stradali)

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale


“L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all’interno delle zone dove sono presenti civili abitazioni, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, entro i limiti di rumore indicati all’articolo 10 del Regolamento Comunale per la Pianificazione Gestione Controllo delle Attività Rumorose”.

* * *

allegato 3

(fac simile domanda autorizzazione in deroga)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL
REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO**



AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il/La sottoscritto/a _____
in qualità di: legale rappresentante titolare altro _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n.civico, località telefono)

in virtù del PdC/DIA/SCIA n. _____ del _____

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Comunale per la Pianificazione Gestione Controllo delle attività rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
da effettuarsi in via/località _____
nei giorni dal _____ al _____ e negli orari
_____ in deroga a quanto stabilito dalle normative,
adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

data _____

firma

allegato 4

(comunicazione attività rumorosa a carattere temporaneo)

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il/La sottoscritto/a _____
in qualità di: legale rappresentante titolare altro _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari
_____ in via/località _____ si
svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia e a rispettare quanto indicato dal Regolamento Comunale per la Pianificazione Gestione Controllo delle Attività Rumorose.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

data _____

firma

allegato 5

(richiesta per effettuazione manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

Marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il/La sottoscritto/a _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Comunale per la Pianificazione Gestione Controllo delle Attività Rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
_____ da effettuarsi in località/via

nei giorni dal _____ al _____ e negli orari
_____ in deroga a quanto stabilito dalle normative,
adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

data _____

firma
